

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Analisi e commenti

Il "Rilancio" post conversione - 2 Incentivi per auto ecosostenibili

27 Luglio 2020

Le vetture non elettriche o ibride sono ammesse ai benefici se omologate in una classe non inferiore a Euro 6 e se a basse emissioni di anidride carbonica, fino a 110 grammi per chilometro



I commi da 1-*bis* a 1-*novies* dell'**articolo 44** del Dl n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), introdotti dal Parlamento durante l'*iter* di conversione in legge del provvedimento, recano alcune misure finalizzate a sostenere e rilanciare il settore dell'auto, duramente colpito dalla crisi economica legata all'emergenza sanitaria Covid-19. In particolare, viene incentivato l'acquisto di vetture, non solo ad

alimentazione elettrica o ibride, con o senza rottamazione di un analogo veicolo "datato"; i nuovi contributi sono cumulabili con il vigente ecobonus per l'acquisto di auto a basse emissioni di biossido di carbonio, disciplinato dalla legge di bilancio 2019. Inoltre, sono previsti sconti fiscali sul passaggio di proprietà a favore di chi compra un veicolo usato di ultima generazione (classe non inferiore a Euro 6), rottamandone uno decisamente più inquinante (di classe non superiore a Euro 3), e un ulteriore contributo destinato a chi acquista "ecosostenibile" e rottama un secondo veicolo. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico (articolo 1, **comma 1041**, legge n. 145/2018), è stato incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti nella versione originaria del decreto "Rilancio" (articolo 44, comma 1), vale a dire 100 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni per

il 2021. Le modalità per il rispetto del limite di spesa saranno individuate da un decreto interministeriale Mef/Mise, la cui emanazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”, cioè dal 19 luglio 2020.

Non solo elettriche e ibride, con o senza rottamazione

I nuovi incentivi sono destinati alle persone fisiche e a quelle giuridiche che, nel periodo compreso **tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020**, acquistano, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 (“veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”), ovvero un’autovettura:

- con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km (veicoli elettrici e ibridi) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50mila euro, Iva esclusa
- con emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km (veicoli con qualsiasi tipo di alimentazione), omologati in una classe non inferiore a Euro 6 e con un prezzo ufficiale inferiore a 40mila euro, sempre al netto dell’Iva.

La rottamazione di un veicolo più vecchio non è *conditio sine qua non* per l’accesso al contributo. La sua presenza o meno, tuttavia, incide sulla consistenza del *bonus*, entità che è differenziata anche in funzione del numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro. Infatti:

- nel caso di acquisto **con rottamazione** di un analogo veicolo immatricolato prima dell’1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione supera i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è di **2.000 euro** per i veicoli con emissioni di CO₂ da 0 a 60 g/km e di **1.500 euro** per i veicoli con emissioni da 61 a 110 g/km (in entrambe le ipotesi, il contributo è riconosciuto se il venditore pratica uno sconto di almeno 2.000 euro)
- in caso di acquisto **senza rottamazione**, il contributo è di **1.000 euro** per i veicoli con emissioni di CO₂ da 0 a 60 g/km e di 750 euro per i veicoli con emissioni da 61 fino a 110 g/km (in tali circostanze, è richiesto che il venditore pratichi uno sconto di almeno 1.000 euro).

Legami con l’ecobonus

In relazione ai nuovi contributi, è prevista l’applicazione di alcune regole già in uso per l’**ecobonus** spettante a chi acquista veicoli elettrici o ibridi (articolo 1, **comma 1031** e seguenti, legge n. 145/2018), in particolare di quelle contenute nei commi **1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038**.

I nuovi contributi, inoltre, sono cumulabili con lo stesso ecobonus, che - si ricorda - “premia” chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un autoveicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e con prezzo inferiore a 50mila euro (al netto dell’Iva), consegnando per la rottamazione una vettura di classe da Euro 0 a Euro 4:

- 6.000 euro per i veicoli con emissioni di CO₂ fino a 20 g/km
- 2.500 euro per i veicoli con emissioni di CO₂ da 21 a 60 g/km.

L’ecobonus è riconosciuto anche in assenza di rottamazione. In tal caso, è previsto un contributo di:

- 4.000 euro per i veicoli con emissioni di CO₂ fino a 20 g/km
- 1.500 euro per i veicoli con emissioni di CO₂ da 21 a 60 g/km.

Sconto fiscale per chi compra usato ecosostenibile

È scattata invece già dal 1° luglio (e sarà applicabile per tutta la parte restante dell’anno in corso) un’agevolazione fiscale introdotta a favore delle persone fisiche che, nel periodo indicato, rottamano un veicolo di classe non superiore alla Euro 3 e acquistano un **veicolo usato** meno inquinante, omologato almeno come **Euro 6** o con emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km (quindi, un’auto elettrica o ibrida). In questa circostanza, gli oneri fiscali che gravano sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato sono **ridotti del 40%**.

Contributo extra per la seconda auto rottamata

Un ulteriore contributo è stato, infine, previsto per le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura rientrante tra quelle indicate nel comma **1032** dell’articolo 1, legge n. 145/2018: in aggiunta ai 1.500 euro già attribuiti per il primo veicolo consegnato, spetta un altro bonus di **750 euro** che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di **credito d’imposta** entro tre annualità per comprare:

- monopattini elettrici
- biciclette elettriche o muscolari
- abbonamenti al trasporto pubblico
- servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

continua

la **prima puntata** è stata pubblicata giovedì 23 luglio

di

Nicola Buongrigo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/rilancio-post-conversione-2-incentivi-auto-ecosostenibili>